



**DIREZIONE
CENTRALE ENTRATE**

Ufficio I
Gestione del rapporto
contributivo e contenzioso

Roma, 27-2-2009

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali
e Periferici

Ai Coordinatori Generali delle Consulenze

NOTA OPERATIVA N.3

Oggetto: Art.1, comma 67, della L.24 dicembre 2007, n. 247. Istituzione del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello . Modalità operative.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti intesi a conoscere le modalità operative per la riconoscibilità dei benefici relativi al Fondo istituito ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.24 dicembre 2007, n.247.

Com'è noto, la predetta disposizione, nell'abrogare, con effetto dal 1.1.2008, il regime di decontribuzione di cui al D.L. n.67/1997, ha istituito, a partire dalla medesima data, *un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008/2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art.12, terzo comma, della Legge 30 aprile 1969, n.153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.*

Il successivo comma 68 prevede, altresì, che *con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67.*

Con Decreto Interministeriale del 7/5/2008 sono state, conseguentemente, disciplinate le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui trattasi.

In particolare l'art. 2 del predetto Decreto, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione, ne dispone l'esclusione per le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

Il successivo art.3 precisa che i datori di lavoro inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, esclusivamente in via telematica apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalità determinate dall'Istituto medesimo.

In ottemperanza a tale disposto l'INPS ha emanato la Circolare n.82 del 6/8/08 che ha fornito i chiarimenti e le precisazioni necessarie in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore nonché le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione, che saranno soggette alla graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto attuativo.

Tale il quadro normativo di riferimento, si annoverano quali destinatari del beneficio in esame anche enti datori di lavoro iscritti a questo Istituto, aventi natura giuridica di "impresa" (a titolo meramente esemplificativo si rammentano le aziende speciali, le società private con personale optante, gli enti pubblici economici ...), i quali, una volta ammessi al beneficio dall'INPS, secondo la procedura indicata nel decreto attuativo, sono tenuti a comunicare il diritto alla fruizione dello sgravio alle competenti sedi provinciali di questo Istituto.

Nella predetta comunicazione, per la quale non è previsto l'utilizzo di una specifica modulistica, gli enti interessati avranno cura di specificare l'importo della retribuzione oggetto dello sgravio e l'ammontare complessivo dei relativi contributi non versati in virtù del suddetto beneficio.

In merito all'entità dello sgravio si specifica che gli importi comunicati ai soggetti ammessi rappresentano la misura massima.

Qualora per cause di diversa origine le aziende avessero diritto ad uno sgravio per un importo inferiore, questo dovrà limitarsi alla quota del beneficio effettivamente spettante.

Inoltre la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro, nella misura di 25 punti di aliquota, rappresenta il limite massimo applicabile anche per le aziende che hanno lavoratori iscritti a questo Ente previdenziale, per i quali lo sgravio non potrà comunque superare il valore del 23,80% (ex CPDEL, ex CPI, ex CPS) ovvero al 24,20% (CTPS).

Si ricorda che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di regolarità contributiva, che le Sedi provinciali INPDAP avranno cura di verificare comunicando alla scrivente i casi in cui, a seguito della mancanza di tale requisito, il beneficio decade.

Per quanto attiene le modalità di compilazione della DMA, gli Enti datori di lavoro, che hanno ottenuto il riconoscimento al beneficio contributivo, sono tenuti ad indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio.

Il totale di contributi pensionistici dovuti sarà indicato invece al netto dello sgravio contributivo di cui l'azienda ha beneficiato.

Non dovranno essere compilati i campi relativi alle retribuzione decontribuita ai sensi della L.135/97 e il relativo contributo di solidarietà.

Per quanto riguarda le amministrazioni che, nelle more dell'emanazione del D.M. 7 maggio 2008, hanno continuato ad operare la decontribuzione secondo la previgente disciplina, l'art 5 del decreto suddetto prevede che le stesse devono provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva.

A tal proposito, le aziende ammesse all'incentivo contributivo possono compensare la contribuzione non versata a seguito di decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio senza ulteriori oneri aggiuntivi e contemporaneamente procedere al recupero del contributo di solidarietà del 10% eventualmente versato sulle somme decontribuite.

La sistemazione dovrà, altresì, essere effettuata anche dalle aziende non ammesse al beneficio di cui alla citata legge 247/2007, le quali provvederanno ad assoggettare all'intera contribuzione dovuta gli imponibili retributivi e al contestuale recupero del contributo di solidarietà qualora versato.

Tali sistemazioni dovranno essere effettuate utilizzando i quadri V1 della DMA secondo le modalità di compilazione di cui alla Circ.59/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Stefano Ugo QUARANTA

F.to QUARANTA